

Giudizio equitativo – Cass. n. 28075/2021

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Giudizio equitativo -
Dovere del giudice - Indicazione in motivazione dei parametri relativi ai criteri valutativi collegati
a emergenze verificabili o apprezzabili e pertinenti al tema della decisione - Necessità -
Fondamento.

Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice
dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali
realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad
emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema
della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28075 del 14/10/2021 (Rv. 662555 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226

Corte

Cassazione

28075

2021